

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 555

Adottata dal Direttore Generale in data 8 MAR. 2004

Oggetto: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ' DI PEDIATRIA DR. ANDREA SANNIA.

- PREMESSO che il Responsabile dell'Unità Operativa di Pediatria del presidio ospedaliero Sirai di Carbonia, con nota del 02/03/2004, allegata al presente atto del quale forma parte integrante, evidenzia l'urgenza di acquisire una unità medica;
- CHE detta necessità è conseguente all'assenza di altro dirigente medico in organico presso la medesima unità.
- RITENUTO di provvedere alla collaborazione esterna di un dirigente medico in possesso di idonei requisiti, disponendo la stipula di un contratto a termine, per la durata di mesi tre.
- VISTO l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";
- PRESO ATTO che nell'allegata nota il Responsabile dell'Unità Operativa, propone di affidare l'incarico di cui trattasi al dr. Andrea Sannia.
- DETERMINATA in mesi tre la durata del rapporto di collaborazione, eventualmente rinnovabile, le cui condizioni sono fissate nello schema allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO per quanto sopra esposto di conferire il predetto incarico al dr. Andrea Sannia alle condizioni stabilite nello schema di contratto allegato al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di stipulare il contratto di collaborazione con il dr. Andrea Sannia per un periodo di mesi tre, a decorrere dalla data indicata dalle parti nel contratto.
- di dare atto che la collaborazione del dr. Andrea Sannia consiste in prestazioni di Pediatria da eseguirsi presso la relativa Unità Operativa del presidio ospedaliero Sirai di Carbonia.
- di approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di demandare al Servizio Personale gli adempimenti successivi alla stipulazione del contratto.
- di imputare i costi derivanti dal presente atto pari a complessivi € 14500,00 sul codice n. 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.

DIR. AMM. _____

DIR. SAN. _____



DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over a horizontal line.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 555 del 8 MAR. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 10 MAR. 2004 al 24 MAR. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali

Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, appearing to be "MC", written over a horizontal line.

destinatari:

Servizio affari generali

Servizio del Personale

Servizio bilancio

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr. Andrea Sannia Medico specialista in Pediatria.

L'anno duemilaquattro il giorno _____ del mese di _____ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

il dr. Andrea Sannia, nato a Cagliari il 08/01/1972 residente a Ozieri, via Aini n.4, in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. Andrea Sannia Medico specialista in Pediatria con idoneo curriculum.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con il dr. Andrea Sannia.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal _____ per la durata di mesi tre eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda.
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Pediatria di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Pediatria del P.O. Sirai di Carbonia al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile della summenzionata Unità Operativa.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto pari a tre mesi di € 14500,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche

previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
7. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
8. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
9. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda UsI n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 45, comma 2, del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)

ALLA C.A. DON. SERGIO PILLI -

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE R.A.S.

Azienda ASL n.°7 P.O. "Sirai"
U.O. di Pediatria
Carbonia (Ca)

AZIENDA USL N°7 - CARBONIA
UR / 2 - MAR. 2004 / DS
PERVENUTO ALLA DIREZIONE SANITARIA

Sig. Direttore Sanitario

Sede

Con la presente mi permetto di sollecitare ancora una volta un V/S intervento atto a risolvere la carenza di Medici nella n/s U.O.

Breve memento: la d.ssa Putzu e' assente per gravidanza dal 24/11/03 , le d.sse Gambula e Chessa sono assenti per malattia a partire da oggi, risultato N° 3 Medici per coprire i turni piu' il sottoscritto che al turno 8-14 sara' solo.

Al solo scopo di sveltire le procedure che sono certo vogliate attivare segnalo i nominativi di due colleghi disposti ad accettare l'incarico.

Dott. Sannia Andrea : Via Badde Aini N°4 Ozieri tel. 347/5261074 - 079/788548

D.ssa Galassi Cristina: il recapito e' a V/S conoscenza avendo la d.ssa lavorato fino al gennaio u.s. c/o l'U.O. di Pediatria di Iglesias.

Distinti Saluti

Il Responsabile della U.O.

Dott. Mario Bandiera

OK

Carbonia 03/03/04

Dr. M. Bandiera

Il sottoscritto e' in vacanza in patria e Carbonia. Ho detto a Galassi che pot' lavorare con me' in un'eventuale richiesta. Se i signori preferiscono